



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 45 – ottobre 2024

A.S. 1228 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	13 settembre 2024
Data di assegnazione	26 settembre 2024
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici), 9 ^a (Industria e agricoltura)
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

L'Accordo in esame è finalizzato a **regolare i trasporti su strada dei soli veicoli trainati** per il trasporto di merci, ovvero rimorchi e semirimorchi, da parte di operatori del settore dei due Paesi, tenendo conto dell'**attivazione di servizi di traghetto** fra i porti italiani ed egiziani e nel rispetto del principio della reciprocità di trattamento. Il testo, una volta entrato in vigore, costituirà la normativa fondamentale per la disciplina del trasporto su strada delle merci fra i due Paesi contribuendo in modo sostanziale a rafforzare l'interscambio commerciale.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'intesa è ispirata al rispetto di **principi di sostenibilità ambientale** con il ricorso al trasporto su nave dei soli veicoli rimorchiati, secondo la logica dell'intermodalità e del trasporto combinato. Una volta trasportati su via mare, infatti, i rimorchi e i semirimorchi, potranno circolare nei viaggi di destinazione trainati da motrici con targa italiana sul territorio italiano e da operatori egiziani (con motrici aventi targa egiziana) nel Paese africano.

Articolato

L'intesa è composta da **un preambolo** e da **12 articoli**.

Dopo aver chiarito le definizioni utilizzate e aver identificato le autorità competenti per la sua applicazione (per l'Italia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) (art. 1), il testo sottolinea che lo scopo dell'accordo è la **facilitazione dei trasporti e del transito di beni** sui territori sovrani di entrambe le Parti (art. 2). Il testo descrive quindi le modalità di concessione delle varie tipologie di permesso per il trasporto di merci, in linea con la legislazione della Parte nella quale i rimorchi e i semirimorchi circolano (art. 3). Vengono poi fissati i **requisiti assicurativi** (art. 4), e definito lo scambio di dati statistici (artt. 5 e 6).

Ulteriori disposizioni riguardano le condizioni per l'entrata nel territorio di ciascuna delle Parti dei veicoli trainati, **senza restrizioni o diritti doganali** per i veicoli e i pezzi di ricambio (art. 7) e l'applicazione della legislazione fiscale, doganale e valutaria dello Stato di circolazione dei veicoli, anche in relazione agli eventuali

pedaggi (art. 8). Una **Commissione mista** ha compiti di attuazione e implementazione dell'Accordo, nonché di decisione sul numero e la tipologia dei permessi da rilasciare (art. 9).

L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali **controversie** interpretative o applicative fra le Parti (art. 10), i casi di **sospensione temporanea** dell'intesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica (art. 11) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che per la sua emendabilità (art. 12).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari